

COMUNE di SCANZOROSCIATE

Provincia di Bergamo

SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'UNIONE SPORTIVA SCANZOROSCIATE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA POLCAREZZO 2

In esecuzione alla deliberazione di Consiglio Comunale n.53 del 13.12.2005 relativa all'approvazione del regolamento per la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi comunali, nonché in esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n.18 approvata in data 21.02.2006, relativa all'approvazione delle tariffe di utilizzo degli impianti sportivi comunali

TRA

Il Comune di Scanzorosciate, avente sede in Via F.M. Colleoni n.2 codice fiscale e partita iva 00696720168, rappresentato dal Segretario Generale, dott.ssa Tiziana Serlenga, individuata responsabile dell'area socio-assistenziale, culturale, scolastica, educativa e sportiva, con Decreto Sindacale 19/2005 prot.n. 19965 del 27.12.2005 e domiciliata per la carica presso la sede comunale;

E

L'Unione Sportiva Scanzorosciate avente sede a Scanzorosciate in Via Polcarezzo n.2 legalmente rappresentata dal Presidente Sig. Cucchi Gian Marco, nato a Covo l'11.04.1938, residente a Seriate in Via Monte Aga 25

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 – Oggetto della convenzione

Il Comune di Scanzorosciate affida all'Unione Sportiva Scanzorosciate la gestione degli impianti e delle attrezzature di proprietà comunale siti in Via Polcarezzo 2.

Gli impianti sono costituiti dai seguenti beni immobili:

- n.1 campo da calcio con fondo in erba di dimensioni regolamentari e tribuna coperta;
- n.1 campo da calcio con fondo sabbioso di dimensioni regolamentari e tribuna scoperta;
- n. 1 pista di atletica da 307 mt;
- n.1 campetto da calcio per bambini;
- n.1 spazio commerciale adibito a bar;
- n.2 campi da tennis coperti in terra rossa;
- n.4 spogliatoi per le squadre, n.2 spogliatoi per gli arbitri, n.1 spogliatoio tennis maschile e n.1 spogliatoio tennis femminile;
- n.2 depositi attrezzature sportive, n.1 magazzino materiale, n.1 deposito merci dello spazio commerciale;
- n.1 reparto caldaia;
- n.1 reparto quadro elettrico;
- n.1 appartamento custode;
- n.1 locale infermeria;
- n.1 parcheggio antistante l'ingresso;
- sede della società;
- servizi igienici;

Gli impianti, come sopra descritti, sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Per l'ordinaria gestione degli impianti verranno utilizzate le attrezzature elencate nell'inventario allegato, nel quale si segnalano i materiali di proprietà comunale e quelli di proprietà dell'Unione Sportiva.

Art.2 – Durata della convenzione

La presente convenzione è di 10 anni con decorrenza dal 01.08.2006 e scadenza al 30.07.2016.

Art.3 – Uso degli impianti

Il concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare l'impianto in modo corretto, nel rispetto delle norme di sicurezza e d'igiene, nonché delle leggi in materia applicabili e compatibili con la natura degli impianti oggetto della presente convenzione.

Art.4 – Oneri a carico del concessionario

Il concessionario ha l'obbligo di:

- 1) garantire la gestione complessiva degli impianti secondo le caratteristiche dei medesimi, assicurandone l'apertura, la custodia, gli allestimenti e disallestimenti (quando necessario), la pulizia, nonché il controllo e la vigilanza sugli accessi e gli utilizzi da parte degli utenti della struttura;
- 2) curarsi della manutenzione ordinaria degli impianti concessi, nonché del manto erboso e delle aree verdi (riparazioni di rivestimenti e pavimenti interni, riparazione delle parti accessorie di infissi e serramenti; tinteggiatura delle pareti; sostituzione di lampadine, prese ed interruttori, riparazione e sostituzione apparecchi sanitari e rubinetterie, riparazione e sostituzione di tubazioni in caso di usura riparazione di attrezzature e arredi, ecc.). A parte la suddetta manutenzione non potranno essere apportate modifiche alle strutture e attrezzature Comunali senza il preventivo consenso scritto del Comune.
- 3) provvedere al pagamento delle utenze che fanno capo all'impianto (luce, acqua, riscaldamento, telefono); risultano a carico del concessionario anche le spese di volturazione;
- 4) nominare il responsabile tecnico addetto alla sicurezza; inoltre, il concessionario ha l'obbligo di gestire gli impianti e le attrezzature con personale qualificato, ai fini del rispetto di ogni e qualsiasi normativa in materia di sicurezza;
- 5) versare regolarmente entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento il canone annuo di gestione degli impianti sportivi stabilito forfettariamente in € 500,00 + iva al 20%, da rivedere annualmente secondo l'indice ISTAT. La Giunta Comunale si riserva la possibilità di rideterminare il canone d'affitto ogni tre anni;
- 6) richiedere ad altri soggetti che dovessero utilizzare l'impianto, a fini sportivi, le tariffe stabilite annualmente dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, senza alcun incremento a qualsiasi titolo individuato. Il concessionario introiterà direttamente l'importo delle tariffe applicate;
- 7) sottoporre al Comune, prima dell'inizio di ogni anno di gestione; il programma delle attività che deve contemplare l'esercizio delle attività di contenuto educativo rivolte alle scolaresche o all'utenza giovanile o per incentivare la pratica sportiva. La Giunta Comunale prende atto del programma e in tale sede pianifica, ove possibile, le manifestazioni di propria competenza con esclusione di qualsiasi onere;
- 8) facoltativamente, il concessionario potrà realizzare la gestione della pubblicità negli spazi oggetto della presente convenzione, previa le specifiche autorizzazioni, nulla osta e quant'altro da richiedersi a cura e spese del concessionario, in conformità alle specifiche discipline, anche locali, applicabili. Ogni tassa o imposta è a totale carico del concessionario;
- 9) facoltativamente, il concessionario può svolgere negli spazi dati in concessione e nelle zone a ciò destinate, attività commerciali accessorie e collegate all'attività espletata. Tali attività, nel rispetto della vigente disciplina di settore, anche locale, potranno essere svolte anche da sub-concessionari purchè in possesso dei requisiti specifici richiesti dalla disciplina applicabile ed espressamente autorizzati dall'Ente concedente. Le autorizzazioni e quant'altro attinente la gestione delle predette attività verranno rilasciate dall'Ente in conformità alla disciplina, anche locale, in vigore;
- 10) assumersi in via diretta ed esclusiva ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale in ordine a danni propri e a terzi, nonché all'impianto e alle attrezzature per il periodo di concessione dello stesso. A tale scopo il concessionario dovrà stipulare apposita polizza assicurativa dell'importo annuo pari a € 655,50;

- 11) facoltativamente, il concessionario può accollarsi, previo parere favorevole della Giunta Comunale di riferimento, eventuali interventi diretti di manutenzione straordinaria, a seguito dei quali la Giunta Comunale potrà deliberare l'erogazione di eventuali contributi;
- 12) è fatto esplicito divieto al concessionario di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto dell'Amministrazione comunale nel rispetto di tutte le norme edilizie ed urbanistiche vigenti;
- 13) nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale al concessionario possono da questo, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti;
- 14) è assolutamente vietata la sub concessione totale o parziale della gestione del complesso salvo preventivo consenso dell'Amministrazione Comunale.

Art.5 – Oneri a carico del concedente

L'Amministrazione Comunale provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria.

Art.6 – Risoluzione della convenzione e recesso

L'Amministrazione Comunale recede dalla concessione nei seguenti casi:

- 1) i pagamenti delle utenze sono effettuati con ritardi superiori a tre mesi;
- 2) la manutenzione ordinaria non è effettuata secondo le specifiche tecniche richieste e tale da recare pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti e della conservazione degli immobili;
- 3) gli inadempimenti nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dalla concessione sono reiterati e continuativi;
- 4) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;

Il concessionario può recedere dalla presente convenzione con preavviso di 6 mesi da inoltrare per iscritto al Responsabile del Servizio tramite lettera raccomandata.

Art.7 – Controlli

L'Amministrazione Comunale ha piena facoltà di controllare la gestione degli impianti oggetto della presente, a mezzo di propri funzionari. Le verifiche ed i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuno. Prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive e manifestazioni extrasportive.

Art.8 – Polizza fidejussoria

Il concessionario, in sede di stipula della presente convenzione, dovrà depositare una polizza fidejussoria per un importo pari a € 10.000,00 che, a seguito di gravi trasgressioni o inadempienze, previamente contestate al gestore, il Comune potrà incamerare dichiarando altresì l'immediata risoluzione della convenzione.

Art.9 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto o citato nella presente convenzione si rimanda alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Il Responsabile del Servizio
Segretario Generale
Dott.ssa Tiziana Serlenga

Il Presidente dell'U.S. Scanzorosciate
Cucchi Gian Marco

Per presa visione
L'Assessore allo Sport
Davide Casati